

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

**AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA (D'ORA IN AVANTI ANCHE SOLO MUR)**

in esecuzione dell'Ordinanza n. 163/2024 del 15 gennaio 2024

VICINO VALERIA (VCNVLR99C41A662J), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) del Foro di Roma, ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico Chelini, 5, giusta procura in calce all'originale del ricorso. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

RICORRENTE

nei confronti de

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore;

e

Università degli studi di Chieti ed Università degli studi di Bari, in persona dei rispettivi rettori pro-tempore

Resistenti

Nonché nei confronti di

COGNOME	NOME	PUNT.
TOLONE	SALVATORE	39,10
SICURANZA	PASQUALE	39,80

Eventuali controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

- A) del provvedimento **di non ammissione della odierna istante** al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso le Università indicata in epigrafe, per l'a.a. 2019/2020, previa declaratoria del diritto della ricorrente ad iscriversi al suddetto corso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
- B) della graduatoria unica nazionale, **ancora in corso di definizione**, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- C) della graduatoria unica risultante dall'ultimo scorrimento disponibile (quattordicesimo) del **17 gennaio 2020**, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;

- D) della graduatoria unica pubblicata in data 1 OTTOBRE 2019 ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- E) dei punteggi precedentemente pubblicati, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- F) dei decreti-bandi, emanati dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo *de quo*, C.U.N.);
- G) del Decreto Ministeriale del 27 giugno 2019 n. 595 con il quale sono stati determinati il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia presso i singoli atenei, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- H) del Decreto Ministeriale del 27 giugno 2019 n. 593 con il quale sono stati determinati il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso i singoli atenei, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- I) dell'avviso di rettifica relativo alla tabella allegata al D.M. n. 597 del 28 giugno 2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) del D.M. n. 597 del 28 giugno 2019 "Definizione del contingente dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2019/2020", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- K) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 giugno 2019 prot. n. 542, recante «Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2019/2020», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019 n. 277 - Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2019/2020, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- M) delle disposizioni interministeriali 2019 recanti «Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 2019-20», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- N) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6 recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» e successive, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- O) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2019/2020 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- P) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 11.255 di fabbisogno, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- Q) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al ministero per i corsi in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia a.a. 2019/2020, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- R) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- S) del provvedimento della predetta Commissione con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- T) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso l'ateneo indicato in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- U) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.

FATTO

L'odierna ricorrente, in data 3 settembre 2019, partecipava alla prova unica selettiva indetta con

i rispettivi bandi dalle Università, per l'ammissione al corso di laurea Odontoiatria e Protesi dentaria, intendendo iscriversi come prima scelta al corso di laurea in medicina presso l'Università degli studi di Bari.

Avendo riportato il punteggio di 39,6 e la posizione 13.428 veniva assegnata al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'università di Chieti, dove si iscriveva.

Ciò premesso, ritenendo l'esclusione illegittima, previa iscrizione con riserva la ricorrente ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n. 168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Segnalazione, pubblicata in data 21 aprile 2009, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria).

L'amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli atenei in 12.311 unità (11.568 residenti e 743 non residenti) e per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in 1.219 unità (1.133 residenti e 86 non residenti).

Tuttavia, appare discutibile il dato dell'offerta formativa degli atenei assunta dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, né è stato dato documentato conto sulle modalità con le quali siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie interessate, né su una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dell'ateneo.

Al di là della formalistica e vacua enunciazione di presa d'atto da parte del Ministero non vi è attestazione alcuna sulla necessaria correlazione tra i dati reali ed un'analisi accurata degli stessi, attraverso un'indagine seria e veritiera, indispensabile per rapportare adeguatamente il numero degli studenti, iscrivibili con parametri certi ed indiscutibili.

In tale quadro si contestano, pertanto, sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli organi accademici, di cui se ne richiede espressamente l'acquisizione, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

I dubbi in relazione alla correttezza ed alla precisione degli accertamenti effettuati sulle potenzialità ricettive delle sedi universitarie interessate sono supportati anche da un oggettivo confronto tra i dati degli anni accademici passati ed il 2019/2020.

Ebbene, il MIUR con DM n. 595 del 27 giugno 2019 ha determinato per l'anno accademico 2019/2020 il numero dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed il predetto numero risulta superiore a quello fissato per l'anno accademico precedente (2018/2019), che era stato determinato in sole 10.589 unità (9.834 residenti e 755 non residenti) e cioè di 1.722 posti in meno rispetto a quest'anno.

Ebbene la mancanza di interventi noti e generalizzati di ampliamento delle strutture accademiche e delle docenze a livello nazionale a fronte del rilevante incremento dei posti disponibili fa facilmente desumere che il numero dei posti fissati per gli anni precedenti fosse di gran lunga inferiore alle effettive capacità ricettive degli atenei.

Ebbene, va da sé che, non essendo mutati i parametri ed i criteri di verifica delle predette capacità ricettive, i dati sopra evidenziati testimoniano l'inaffidabilità *tout cour* delle rilevazioni annue poste alla base delle determinazioni Ministeriali e sono indice concreto e fattuale della inattendibilità, sia delle indicazioni fornite dagli atenei, sia dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Ciò posto, sebbene quest'anno sia stata data una maggiore *chance* ai candidati di accedere al corso di laurea di cui al presente ricorso in virtù del maggior numero dei posti a disposizione rispetto all'anno precedente, rimane incontestabile il dato sulla incongruenza delle determinazioni adottate a distanza di pochi mesi e, quindi, sulla correttezza dei dati posti alla base dei provvedimenti che determinano i limiti quantitativi degli accessi, incongruenza ed incoerenza che non possono non investire anche i provvedimenti adottati per l'anno accademico 2019/2020.

In buona sostanza, se è stata errata e sottostimata la capacità ricettiva degli atenei per gli anni scorsi, per quale motivo dovrebbe essere corretta quella adottata per l'anno accademico in corso?

Del resto, anche quest'anno, come avvenuto in quelli passati, tutti gli atenei hanno messo a disposizione centinaia di posti per l'accesso agli anni successivi in favore di studenti già iscritti al medesimo corso presso altre sedi o in corsi analoghi, testimoniando in tal modo la strutturale sottoutilizzazione delle proprie effettive capacità ricettive.

E' fatto noto, infatti, che secondo quanto dichiarato dal MIUR nel corso dei giudizi svoltisi dinanzi a Codesto Tribunale per il mancato trasferimento di studenti per gli anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, a livello nazionale i posti vacanti ad oggi risultano superiori a ben 7.000 (!), con conseguente inutilizzata capacità ricettiva degli atenei.

A ciò si aggiunga che in questi anni migliaia di studenti si sono potuti iscrivere ai corsi in sovrannumero per effetto dei provvedimenti cautelari emessi a vario titolo dagli Organi della Giustizia Amministrativa senza che vi sia stato un documento per le attività didattiche svolte dagli atenei. Il che costituisce un ulteriore indice di sottovalutazione delle capacità ricettive.

Del resto, l'Autorità Garante aveva contestato il parametro utilizzato dal Tavolo Tecnico (a cui partecipano anche la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni, il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, i Presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, l'Osservatorio delle professioni sanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e gli ordini coinvolti), secondo il quale nella determinazione del numero dei posti il rapporto tra "riunito" (poltrona odontoiatrica) e studente debba essere di uno a uno, rilevando a tal riguardo *"come dovrebbe essere considerata come necessaria l'adozione di un'organizzazione universitaria che ottimizzi l'utilizzazione delle poltrone odontoiatriche, permettendone l'uso da parte di più gruppi di studenti (prevedendo, ad esempio, anche turni per l'utilizzo della poltrona)."*, permettendo, in tal modo, corsi di laurea con un numero maggiore di studenti e quindi un maggiore confronto tra gli stessi, con conseguente miglioramento della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

II

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento

In base al combinato disposto degli artt. 1, 4, comma 1, della legge 264/99, la competenza circa l'ammissione degli studenti a un determinato corso di laurea ad accesso programmato, è attribuita a ciascuna università.

Al contrario, la previsione di una graduatoria unica nazionale dei soggetti che hanno sostenuto le selezioni per l'ammissione ai corsi universitari in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria estromette totalmente i singoli atenei dalla scelta dei candidati da

ammettere, non assumendo gli atenei alcuna competenza in merito, né alla formazione della suddetta graduatoria, né all'ammissione dei singoli studenti.

Ogni singola sede universitaria risulta essere il mero luogo materiale dove i candidati si recano per svolgere la prova, atteso che non vi è alcuna correlazione tra tale luogo e l'università ove il singolo candidato, una volta classificatosi utilmente, potrebbe risultare idoneo per l'iscrizione.

III

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.

Deve rimarcarsi che, mentre il sistema definito dalla legge e dagli atti regolamentari applicativi è finalizzato a privilegiare l'aspetto prioritario della scelta del singolo studente, di contro, il nuovo sistema adottato o, sottrae - di fatto - allo studente tale scelta, rimettendola a fattori non direttamente imputabili ad esso od all'esito della prova svolta, non solo relativamente alla sede universitaria, ma anche in riferimento al corso di laurea da frequentare.

Infatti, a ben vedere, la possibilità di iscriversi in uno o l'altro ateneo, o in uno o l'altro corso, sono dipese, o comunque essenzialmente determinate, dalle preferenze indicate ex ante e dalle scelte adottate ex post dagli altri candidati, e pertanto non esclusivamente e direttamente connesse alle scelte del singolo interessato ed alla sua posizione in graduatoria.

Non solo. Il sistema adottato quest'anno ha comportato anche, che la posizione in graduatoria, unitamente alle scelte adottate da gli altri studenti, abbia condizionato non solo l'ammissione o meno a questo o a quel corso, ma anche l'ateneo ove potersi iscrivere, con ogni relativa conseguenza anche in merito ai differenti oneri.

Ebbene, se, da un lato, lo Stato deve garantire l'accesso allo studio ai più capaci e meritevoli, dall'altro, tale accesso deve essere garantito in condizioni di uguaglianza, senza privilegiare chi dispone di maggiori mezzi economici.

In tale quadro, va da sé che per ragioni (limitazioni) economiche non tutti gli studenti hanno potuto optare per l'indicazione del numero massimo di sedi (tutto il territorio nazionale) e, quindi, a non

tutti gli studenti è stato possibile garantire pari opportunità di accesso al corso di laurea de quo, in quanto non tutti i candidati hanno partecipato per il medesimo numero di posti, sebbene la procedura concorsuale sia stata la stessa.

In buona sostanza, ai più facoltosi è stata data maggiore opportunità di essere ammesso al corso di laurea!

SI E' CHIESTO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, **in via principale**, ammettendo la ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'ateneo indicato come prima scelta o in subordine quelle di migliore opzione successiva.

In ogni caso, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio Voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- delle determinazioni ministeriali delle deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti sia per l'a.a. 2019/2020, sia per a.a. 2018/2019.
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Con ordinanza n. n. 163/2024 del 15 gennaio 2024 il TAR del Lazio, terza Sezione, ha disposto la presente notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale del MUR.

ALLEGATI:

- 1) ordinanza n. 163/2024 del 15 gennaio 2024;
- 2) ricorso;
- 3) ordinanza n. 836/2019.

Avv. Marco Tortorella